

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 369937)

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2018, n. 18

Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in materia di servizi per il lavoro.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche dell'articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Il personale di cui al comma 2, nonché quello di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni, è collocato nei ruoli della Regione, qualora l'ente regionale Veneto Lavoro sia oggetto di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione totale o parziale, in altro ente pubblico per il quale venga applicato un contratto collettivo diverso da quello relativo alle funzioni locali, come individuato dalla contrattazione collettiva.

5 ter. Il personale di cui al comma 5 bis è collocato nei ruoli della Regione a far data dagli interventi specificati al medesimo comma."

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 maggio 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 15 maggio 2018, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - progetto di legge n. 320: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Berlato, Azzalin, Barison, Ruzzante, Scarabel e Baldin relativa a "Nuove disposizioni in materia di funzioni e personale addetto ai centri per l'impiego del Veneto";
 - progetto di legge n. 329: disegno di legge relativo a "Modifica all'articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018"" (deliberazione della Giunta regionale n. 4/DDL del 16 febbraio 2018);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in materia di servizi per il lavoro";
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 2 maggio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 maggio 2018, n. 18.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
una norma di garanzia per il personale di Veneto Lavoro era stata originariamente inserita nel DDL di modifica della legge regionale n. 3/2009 (DGR n. 21/DDL-2017), tuttora, però, all'esame della commissione consiliare competente.

Nel frattempo, con l'approvazione di una norma nella Legge di Bilancio statale 2018, che recepiva l'accordo politico tra Governo e Regioni sul trasferimento di risorse per il personale dei Centri per l'impiego e sul trasferimento ope legis del personale stesso al "sistema regionale" (Veneto Lavoro nel nostro caso), è stato necessario introdurre una "norma ponte" per regolare a livello regionale gli effetti della norma nazionale. Ciò è avvenuto con l'introduzione di un apposito articolo (articolo 54) nel Collegato alla legge di stabilità regionale 2018, ove si è regolato il trasferimento del personale addetto ai centri per l'impiego e l'esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, riallocate in capo alla Regione. Tuttavia, non è stata ripresa per un mero errore materiale la norma di garanzia per il personale di Veneto Lavoro.

Si provvede, pertanto, a completare l'articolo 54 della legge regionale n. 45/2017, con un articolo che reintroduce la norma di garanzia. Tale modifica risulta, inoltre, necessaria anche a seguito di un recente confronto con le organizzazioni sindacali.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 27 aprile 2018 ha approvato a maggioranza il testo unificato dei progetti di legge n. 320 e n. 329 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta - Lega Nord - Padania (Nicola Ignazio Finco, Gianpiero Possamai, Marino Finozzi, Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto con delega Luciano Sandonà), Gruppo Misto (Stefano Valdegamberi), Centro destra Veneto - Autonomia e libertà (Stefano Casali), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlato, Massimiliano Barison) Partito Democratico Veneto (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel, Erika Baldin)."

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
stiamo discutendo di una legge che, a sentire le versioni ufficiali e in base alla relazione accompagnatoria, serve a riparare una dimenticanza nel collegato, per "dare garanzie ai lavoratori, anche a seguito confronto con le OO.SS."

Chiariamo subito che non c'è stata nessuna concertazione con le OO.SS. che abbia portato ad un accordo come quello proposto dalla Giunta regionale, cosa abbastanza strana e singolare visto che parliamo di 300 lavoratori che cambiano ente di riferimento e modelli organizzativi, ma soprattutto che hanno a che fare con un punto nevralgico dell'attività riguardante il lavoro e le politiche attive. Questo fatto ha dato origine a non poche giustificate polemiche, ma non sono queste ciò che ci interessa sottolineare in questa sede. Questo a nostro avviso è il più grave limite riscontrabile in tale vicenda, una vera e propria "inadempienza" politico-sindacale, che può compromettere la governabilità e l'efficienza dell'intero sistema.

Secondo la DGR n. 451 del 10 aprile 2018, l'ente Veneto Lavoro dovrà innanzitutto attuare un regolamento organizzativo e poi integrare la sua mission con ulteriori funzioni legate alla direzione e al coordinamento della rete dei servizi pubblici per l'impiego. Successivamente, in base a tali funzioni, dovrebbe stabilire il fabbisogno del personale per assicurare la funzionalità dell'ente, ma in questo caso il fabbisogno verrebbe stabilito dopo aver preso in carico il personale. E se ne fosse occorso di meno?

Seppur la maggioranza, o parte di essa, abbia votato il non procedere agli articoli del provvedimento del PDL 320, abbinato al PDL 329 in esame, vi invitiamo a riflettere sul fatto che siamo di fronte ad una scelta che la norma statale rimette nella libera e piena disponibilità del legislatore regionale. Nelle diverse riunioni di commissione che si sono succedute è emerso che non ci sono vincoli di bilancio, di pianta organica, né di risorse che lo stato erogherà. Siamo di fronte ad una scelta che non deve essere intesa in termini di mero adempimento burocratico di una norma statale (il comma 793 e seguenti dell'articolo 1 della legge statale di bilancio per l'esercizio 2018) che pone il termine finale al 30 giugno di quest'anno per il completamento delle operazioni di trasferimento in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e quindi del relativo personale.

Deve essere invece, anche ed in primo luogo, momento ed occasione per il consolidamento delle attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro e quindi del loro rilancio: in tal senso i centri per l'impiego assumeranno ruolo e funzione strategici per l'attuazione delle politiche regionali, non saranno il mero oggetto di uno dei tanti trasferimenti di funzioni e del relativo personale che hanno caratterizzato la storia del regionalismo italiano, e da ultimo, il percorso attuativo della "legge Delrio".

In effetti, tale scelta si incrocia anche con l'attuazione del decreto legislativo n. 150 del 2015 che, nel dettare disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ed al fine di determinare le condizioni per garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, affida alle regioni ed ai suoi centri per l'impiego il compito di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, per l'insieme di attività di orientamento di base, specialistico ed individualizzato, di avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale come di accompagnamento al lavoro, così come di gestione di strumenti ed incentivi a ciò finalizzati.

Ma non solo. Dobbiamo ricordare che questa scelta attiene a funzioni che la Regione del Veneto, nel percorso attuativo del regionalismo differenziato, ha individuato fra quelle oggetto di richiesta di ulteriori e specifiche forme di autonomia. Ci riferiamo alle previsioni dell'articolo 40 del progetto di legge statale di iniziativa regionale n. 43 del 2017, che tratta, testualmente, di "Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione", con l'obiettivo di "rafforzare il sistema regionale dei servizi per il lavoro" e con richiesta di vedere riconosciuta alla Regione del Veneto "la competenza ad emanare proprie discipline in materia di collocamento ordinario, di collocamento mirato e di servizi per l'impiego, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale".

Abbiamo inoltre richiesto che "La Regione del Veneto, nell'ambito di specifici accordi con lo Stato, può introdurre strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione e sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili". Quindi ci chiediamo: se non solo per lo Stato, ma anche per la Regione del Veneto stessa, tali funzioni rivestono un significato così strategico per il Veneto di domani, al punto di farne oggetto di una richiesta di negoziazione di ulteriori forme e condizioni di autonomia in regime di articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è coerente con la strategicità di questa politica regionale che l'esercizio delle funzioni in materia faccia capo direttamente alla Regione del Veneto? Questo perché possa essere direttamente la Regione ad impostarle e gestirle, quantomeno fino all'avvio del percorso di riforma disegnato dal decreto legislativo n. 150 del 2015 e al completamento del percorso di regionalismo differenziato per gli aspetti afferenti a tale specifica materia, per poi valutare in una seconda fase il ricorso a soluzioni di amministrazione regionale indiretta quale, nel caso di specie, il ricorso all'ente regionale Veneto Lavoro.

Ma il tema può essere affrontato anche ad un livello diverso, forse meno strategico, di mera coerenza delle scelte operate nella legislatura da questo governo regionale.

Ci riferiamo al più generale processo di attuazione della riforma delle Province e della riassegnazione delle relative funzioni non fondamentali: la Regione, per espressa e più volte rivendicata scelta, si è fatta carico del personale delle province assegnato all'esercizio delle funzioni non fondamentali.

Cosa impedisce questa scelta anche nel caso in questione? Se non si condivide l'impostazione che abbiamo proposto della scelta in termini strategici per le ragioni sopra richiamate, si condivida almeno per una questione di coerenza con quanto sino ad oggi fatto e si trasferiscano personale e funzioni in capo direttamente all'ente Regione del Veneto, questo anche assecondando una unitaria rivendicazione delle organizzazioni sindacali, in funzione di una maggiore garanzia del personale assegnato ai centri per l'impiego e chiamato ad essere il primo protagonista nella attuazione delle policy regionali in materia di politiche attive del lavoro. Una garanzia anche in proiezione, nel tempo, di sempre possibili interventi del legislatore statale in chiave di contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni. E sappiamo bene che tali interventi tendono a dispiegare i propri effetti proprio su quell'insieme di soggetti giuridici, società o enti ed organismi di diversa natura, che afferiscono alla amministrazione indiretta.

Oppure c'è una quota di non detto: forse ci sono aspetti tecnico giuridici non esplorati o problematiche di altra natura, effetti indiretti sui tetti di spesa e sui limiti per il contenimento degli organici che, con la collocazione del personale dei centri per l'impiego presso la Regione, potrebbero ridondare su altri aspetti di compatibilità e di rispetto dei vincoli posti al bilancio regionale.

Questa è l'occasione per fare chiarezza, per rimuovere eventuali dubbi sui vincoli di natura tecnico - giuridica che hanno imposto la scelta operata con l'articolo 54 del collegato, ma in tal senso è il sistema delle relazioni sindacali che avrebbe potuto, se non dovuto, essere il luogo in cui dare contezza di queste ragioni. In caso contrario è solo una scelta politica, non possono non ribadirsi le ragioni strategiche che dovrebbero presidiare questa scelta e dovrebbero orientarla nei termini che abbiamo proposto e di cui mi faccio carico con la presentazione dei relativi emendamenti.

In conclusione, pare evidente che se non dimostrate nel corso di questo dibattito - e il relatore non l'ha fatto - che non ci sono vincoli e che, per coerenza alla richiesta di maggiore autonomia, non ci siano alternative a che gli addetti dei centri per l'impiego debbano essere collocati nei ruoli dell'ente della Regione del Veneto, si debba provvedere da subito ad una opportuna e quanto mai necessaria concertazione per definire le modalità per l'approdo in Veneto Lavoro quale ente strumentale in materia.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 54 della legge regionale n. 45/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 54 - Norme in materia di servizi per il lavoro.

1. Nelle more della riforma organica della disciplina regionale in materia di mercato del lavoro per l'adeguamento ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” che completerà il nuovo assetto normativo e organizzativo, il presente articolo regola il trasferimento del personale addetto ai centri per l'impiego e l'esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, riallocate in capo alla Regione con l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

2. Il personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai centri per l'impiego del Veneto, per il quale la legislazione statale di attuazione della riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, preveda il trasferimento alla regione o agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro. Il trasferimento dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia all'ente regionale Veneto Lavoro ha effetto dalla data fissata in apposita convenzione da stipularsi tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia. Fino a tale data è prorogata la validità delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto, Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”, fatta salva la possibilità della stipula di convenzioni integrative.

3. A decorrere dalla data del trasferimento del personale a Veneto Lavoro di cui al comma 2, l'ente regionale medesimo subentra nelle funzioni attribuite alle province e alla Città Metropolitana di Venezia nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite a Veneto Lavoro le risorse finanziarie in precedenza attribuite dalla Regione alle province e alla Città Metropolitana di Venezia per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego.

4. La Regione svolge funzioni di indirizzo e vigilanza, anche mediante apposite convenzioni, sull'esercizio delle funzioni attribuite a Veneto Lavoro.

5. Il personale trasferito all'ente regionale Veneto Lavoro conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

5 bis. Il personale di cui al comma 2, nonché quello di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni, è collocato nei ruoli della Regione, qualora l'ente regionale Veneto Lavoro sia oggetto di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione totale o parziale, in altro ente pubblico per il quale venga applicato un contratto collettivo diverso da quello relativo alle funzioni locali, come individuato dalla contrattazione collettiva.

5 ter. Il personale di cui al comma 5 bis è collocato nei ruoli della Regione a far data dagli interventi specificati al medesimo comma.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato a subentrare nei rapporti a tempo determinato in essere alla medesima data presso le province e la Città Metropolitana di Venezia, potendo procedere alla proroga dei contratti stessi ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. Ai fini del subentro, la Regione trasferisce a Veneto Lavoro le relative risorse finanziarie, in precedenza attribuite agli enti con i quali intercorrevano i rapporti a tempo determinato. Il personale a tempo determinato rimarrà assegnato in forza di apposita convenzione tra le province e la Città Metropolitana di Venezia interessate e Veneto Lavoro.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione lavoro